

Bruxelles, 15 febbraio 2019
(OR. en)

6492/19

EF 73
ECOFIN 173
CODEC 448
DELECT 30

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 febbraio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 904 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.2.2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 904 final.

All.: C(2019) 904 final

Bruxelles, 13.2.2019
C(2019) 904 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.2.2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 49 della direttiva 2014/65/UE impone alle sedi di negoziazione di adottare regole in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e strumenti finanziari analoghi. Le dimensioni dei tick di negoziazione dovrebbero essere calibrate in modo da riflettere la liquidità dello strumento finanziario nei mercati in cui lo strumento è negoziato. La dimensione del tick di negoziazione deve essere determinata individualmente per ciascuno strumento finanziario.

Al riguardo, l'articolo 49, paragrafo 3, della MiFID II impone all'ESMA di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le dimensioni dei tick di negoziazione e i regimi in materia per i suddetti strumenti.

Il 12 dicembre 2018 l'ESMA ha presentato il progetto di norme tecniche di regolamentazione che propone di modificare il regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione. Detto progetto di modifica ha ulteriormente precisato le disposizioni per il calcolo della dimensione del tick di negoziazione per gli strumenti finanziari negoziati o ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione dell'UE e in una sede di negoziazione di un paese terzo nei casi in cui la sede di negoziazione più liquida in base al volume di scambi è la sede di negoziazione situata al di fuori dell'Unione.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'ESMA, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme la Commissione decide se approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sul progetto di norme tecniche di regolamentazione. Il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito internet dell'ESMA il 13 luglio 2018 e la consultazione si è conclusa il 7 settembre 2018. L'ESMA ha inoltre chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento istitutivo dell'ESMA.

Unitamente ai progetti di norme tecniche, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha presentato la valutazione d'impatto comprendente un'analisi dei costi e dei benefici connessi ai progetti di norme tecniche, disponibile al seguente indirizzo internet:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-834_final_report_on_the_proposed_amendments_to_rts_11.pdf

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento di modifica stabilisce norme volte a precisare ulteriormente il calcolo delle dimensioni minime del tick di negoziazione o dei regimi in materia in

relazione agli strumenti finanziari, ove necessario per assicurare l'ordinato funzionamento dei mercati.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.2.2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE¹, in particolare l'articolo 49, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione² stabilisce un regime obbligatorio in materia di dimensioni del tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e taluni fondi indicizzati quotati (ETF). In particolare, a norma del regolamento delegato (UE) 2017/588 la dimensione minima del tick di negoziazione applicabile alle azioni e ai certificati di deposito è calibrata sulla base del numero medio giornaliero di operazioni nella sede di negoziazione più liquida nell'Unione. Questo parametro è un indicatore di liquidità semplice, valido per la maggior parte di tali strumenti finanziari. Non è tuttavia adatto alle azioni ammesse alla negoziazione o negoziate contemporaneamente nell'Unione e in un paese terzo, se la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi di tali azioni è situata al di fuori dell'Unione. In tal caso vi è il rischio che la dimensione obbligatoria del tick di negoziazione, determinata unicamente sulla base dei volumi di scambio dell'Unione, sia basata soltanto su una piccola porzione del volume complessivo delle negoziazioni. È quindi importante che le autorità competenti siano autorizzate ad adeguare il numero medio giornaliero di operazioni per tali azioni in modo da riflettere la liquidità complessiva di tali azioni. Al fine di ridurre i vincoli relativi alla disponibilità dei dati provenienti dalle sedi di negoziazione di paesi terzi e dare la possibilità di utilizzare altri dati pubblici, è altresì importante concedere alle autorità competenti flessibilità sufficiente per quanto riguarda la metodologia utilizzata per tenere conto della liquidità disponibile presso le sedi di negoziazioni di paesi terzi.
- (2) L'obbligatorietà delle dimensioni del tick di negoziazione è stata introdotta per armonizzare gli incrementi di prezzo nelle sedi di negoziazione dell'Unione e per preservare la profondità e la liquidità del mercato, così come l'ordinato funzionamento

¹ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

² Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411).

delle negoziazioni degli strumenti rappresentativi di capitale nell'Unione. Per conseguire tali obiettivi, è importante che le informazioni sull'adeguamento del numero medio giornaliero di operazioni utilizzate per determinare le dimensioni del tick di negoziazione applicabile a un'azione siano disponibili per tutte le sedi di negoziazione che offrono contemporaneamente la negoziazione di tale azione e che tali sedi di negoziazione inizino ad applicare lo stesso giorno l'eventuale valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni. A tal fine tutte le autorità competenti che esercitano la vigilanza sulle sedi di negoziazione in cui l'azione in questione è negoziata dovrebbero essere informate in merito ad eventuali adeguamenti del numero medio giornaliero di operazioni relative a tale azione prima della pubblicazione di tali adeguamenti e le sedi di negoziazione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per integrarli nei loro sistemi.

- (3) Per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità del regime obbligatorio in materia di dimensioni dei tick di negoziazione, è importante che tutte le sedi di negoziazione applichino contemporaneamente dimensioni dei tick di negoziazione basate sul valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni al fine di riflettere la liquidità complessiva.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/588.
- (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/588 sono aggiunti i seguenti paragrafi 8, 9 e 10:

"8. L'autorità competente per una determinata azione può adeguare il numero medio giornaliero di operazioni calcolato o stimato dalla medesima autorità competente per l'azione secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 7 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi per l'azione è situata in un paese terzo;
- (b) il numero medio giornaliero di operazioni, calcolato e pubblicato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4, è uguale o superiore a uno.

Nell'adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relative all'azione, l'autorità competente tiene conto delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione del paese terzo con il maggior volume di scambi per la negoziazione dell'azione.

³ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

9. L'autorità competente che ha adeguato il numero medio giornaliero di operazioni per l'azione a norma del paragrafo 8 provvede alla pubblicazione del valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni. Prima della pubblicazione l'autorità competente comunica il valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni relative all'azione alle autorità competenti delle altre sedi di negoziazione operanti nell'Unione in cui l'azione è negoziata.

10. Le sedi di negoziazione applicano le dimensioni del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente al valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni a partire dal secondo giorno di calendario successivo alla pubblicazione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.2.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER